

N. 3516 di rep.

N. 1803 di racc.

Atto di fusione
Repubblica Italiana

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 13 (tredici)

del mese di dicembre

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me Carlo Marchetti, notaio in Rho, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- Gasbarro Luca Antonio, nato a Milano il 17 gennaio 1964, domiciliato per l'incarico in Milano, via Negri n. 10, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni:

"Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

con sede in Milano, via Negri n. 10, capitale sociale euro 21.298.616 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 02473170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 589396 (di seguito anche "incorporante"),

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 13 settembre 2007 n. 19.687 di rep. notaio in Milano Renata Mariella che in originale al presente si allega sotto "A" ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2007 di cui a verbale in pari data n. 19.038/5.340 di rep. (registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 22 maggio 2007, al n. 9431 - serie 1T);

- Crisafulli Diego, nato a Milano il 8 giugno 1975, domiciliato per l'incarico in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 6,

il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società a responsabilità limitata con unico socio:

"Asset Management NPL S.r.l."

con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, capitale sociale euro 10.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 97390760151, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1761509 (di seguito anche "incorporanda" o "incorporata"),

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 13 settembre 2007 n. 19.688 di rep. notaio in Milano Renata Mariella, che in originale al presente si allega sotto "B" ed in esecuzione della delibera assembleare in data 9 maggio 2007 di cui a verbale in pari data n. 19.028/5.337 di rep. (registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 17 maggio 2007, al n. 9043 - serie 1T);

(le due deliberazioni sopra citate, di seguito anche, collettivamente, le "Deliberazioni").

E, quindi, detti comparenti, della identità personale dei

quali io notaio sono certo nelle rispettive sopraindicate rappresentanze,

premessi che

- a) gli amministratori delle società di cui sopra ebbero a predisporre un progetto di fusione (di seguito anche il "Progetto") per l'incorporazione della società con unico socio **Asset Management NPL S.r.l.** nella propria controllante in forma totalitaria e diretta **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**;
- b) il progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla legge, ivi compreso l'iter deliberativo, è stato iscritto in data 3 aprile 2007 presso il Registro delle Imprese di Milano per entrambe le società partecipanti alla fusione;
- c) si è provveduto sin dal 5 aprile 2007 al tempestivo deposito presso la sede della società incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** dei documenti di cui all'art. 2501 *septies* c.c. n. 1) e 2), in quanto applicabile; il progetto di fusione e le relative situazioni patrimoniali di riferimento sono stati altresì inviati a Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A. sin dal 5 aprile 2007;
- d) ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno redatto una relazione (allegata in copia ai rispettivi e sopra citati verbali), che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione;
- e) ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si è resa necessaria la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile in quanto, come sopra precisato, l'incorporante **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.** possiede interamente e direttamente la quota rappresentante l'intero capitale sociale della società **Asset Management NPL S.r.l.**;
- f) non esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile;
- g) con le Deliberazioni, le società partecipanti alla fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle delibere stesse, per l'incorporazione di **Asset Management NPL S.r.l.** nella **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**, secondo le modalità tutte di cui al Progetto stesso;
- h) le Deliberazioni sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 maggio 2007 per **Asset Management NPL S.r.l.** ed in data 17 maggio 2007 per **Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**;
- l) è decorso il termine di cui al disposto dell'art. 2503 del codice civile e pertanto si può, non essendo intervenute opposizioni nei termini di legge, come i componenti dichiarano e confermano, addivenire alla attuazione della fusione.

Quanto sopra premesso

i componenti, in attuazione delle Deliberazioni, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono quanto se-

gue:

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

1.) (Attuazione della fusione) - In attuazione del progetto di fusione (qui nuovamente allegato sotto "C"), come sopra approvato, le società Asset Management NPL S.r.l. e Pirelli & C. Real Estate S.p.A. si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

con sede in Milano, via G. Negri n. 10

della

Asset Management NPL S.r.l.

con sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 6

sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) per entrambe le società partecipanti alla fusione.

2.) (Annullamento della quota) - La fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e così con annullamento, senza concambio, della quota rappresentante l'intero capitale sociale della società incorporata, e dunque senza aumento del capitale sociale della società incorporante, poichè la società incorporante Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possiede interamente e direttamente la quota rappresentante l'intero capitale sociale della società Asset Management NPL S.r.l..

3.) (Effetti contabili e fiscali) - Così come previsto nel Progetto, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante - ai sensi dell'art. 2504-bis, terzo comma, del codice civile - a decorrere dal 30 (trenta) settembre 2007 (duemilasette). Dalla stessa data decorrono gli effetti fiscali.

4.) (Effetti verso i terzi) - La fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, effettuate comunque le iscrizioni del presente atto presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, dal 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

5.) (Cessazione degli organi della incorporata) - Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione, pertanto, cesseranno con la società incorporata anche i suoi organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.

PROSECUZIONE NEI RAPPORTI

6.) (Proseguimento nei rapporti da parte dell'incorporante) -

(A) In conseguenza della fusione la incorporante assume di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati,

valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della società incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, l'incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della incorporata.

(C) L'incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti e rapporti attivi e passivi inerenti l'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso l'incorporata.

(D) L'incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alla incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La società incorporante, ancora, subentra *ipso iure*, anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare la società incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che l'incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili all'incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

7.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione alla incorporante, presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o

identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile alla società incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

STATUTO DELL'INCORPORANTE

8.) (Statuto) - Si dà atto che lo statuto della incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della presente fusione.

SPESE

9.) (Spese) - Spese e tasse del presente sono a carico della società incorporante.

* * *

Ai soli fini della percezione dell'onorario notarile, si precisa che capitale e riserve della deliberante società incorporata, quali risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento, ammontano a complessivi Euro 1.555.057 (unmilione cinquecentocinquantaquattremilacinquantasette).

Del presente ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e come sottoscrivono alle ore 16,45 omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Luca Antonio Gasbarro

F.to Diego Crisafulli

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al N° 3516/1803 di rep.

N. 19687 di rep.

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 13 (tredici)

del mese di *Settembre*

In Milano, nella casa in via Negri n. 10.

Avanti a me Renata Mariella, notaio in Milano iscritta

presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova il 11 luglio

1952, domiciliato per la carica in Milano, via Negri n. 10,

il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e

Amministratore Delegato e come tale in legale rappresentanza

della società per azioni:

"Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

con sede in Milano, via Negri n. 10, capitale sociale euro

21.298.616 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano:

02473170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 589396.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio sono

certa, con il presente atto dichiara di conferire, come

conferisce, procura speciale ai signori:

- Massimo Marinelli, nato a Perugia il 20 febbraio 1966;

- Luca Antonio Gasbarro, nato a Milano il 17 gennaio 1964.

tutti domiciliati per l'incarico in Milano, via Negri n. 10,

affinchè questi, anche disgiuntamente fra loro, in

rappresentanza della predetta società, abbiano a stipulare

l'atto di fusione per incorporazione nella società mandante

della società Asset Management NPL S.r.l., con sede in

Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, capitale sociale

euro 10.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione

presso il Registro delle Imprese di Milano: 97390760151,

iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1761509, in esecuzione

della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9

maggio 2007 di cui a verbale in pari data n. 19038/5340 di

mio rep., registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il

22 maggio 2007, al n. 9431 - serie 1T.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire

all'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi

secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione

approvato dalla citata delibera assembleare, occorrendo

acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed

annotamenti su pubblici registri, provvedere in genere a

tutto quanto richiesto per la completa attuazione della

fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora

per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori

speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà

di cui all'art. 1395 c.c.

Del

presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con
me sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completato per pagine due e della
terza sin qui.

~~Antonio M. ...~~

Luigi ...



Am

All. "B" al N° 3516/1803 di rep.

N. 19688 di rep.

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 13 (tredici)

del mese di settembre

In Milano, nella casa in via Negri n. 10.

Avanti a me Renata Mariella, notaio in Milano iscritta

presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Olivier Yves-Marie de Poulpiquet de
Brescanvel

nato a Nizza (Francia) il 11 dicembre 1965,

domiciliato per la carica in Milano, Viale Piero e Alberto

Pirelli n. 6, il quale dichiara di intervenire non in proprio

ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e come tale in legale rappresentanza della

società a responsabilità limitata con unico socio:

"Asset Management NPL S.r.l."

con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 6,

capitale sociale euro 10.000 i.v., codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano:

97390760151, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1761509.

Detto comparso, della cui identità personale io notaio sono

certa, con il presente atto dichiara di conferire, come

conferisce, procura speciale ai signori:

- Emanuela Matturri, nata a Milano il 10 novembre 1968;

- Renata Mastrilli, nata a Palermo il 11 marzo 1980;

- Diego Crisafulli, nato a Milano il 8 giugno 1975,

tutti domiciliati per l'incarico in Milano, Viale Piero e

Alberto Pirelli n. 6, affinché questi, anche disgiuntamente

fra loro, in rappresentanza della predetta società, abbiano a

stipulare l'atto di fusione per incorporazione della società

mandante nella società Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con

sede in Milano, via Negri n. 10, capitale sociale euro

21.298.616 sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano:

02473170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 589396, in

esecuzione della delibera assembleare in data 9 maggio 2007

di cui a verbale in pari data n. 19028/5337 di mio rep.,

registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano il 17 maggio

2007, al n. 9043 - serie 1T.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire

all'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi

secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione

approvato dalla citata delibera assembleare, occorrendo

acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed

annotamenti su pubblici registri, provvedere in genere a

tutto quanto richiesto per la completa attuazione della

fusione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora

per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori
speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà
di cui all'art. 1395 c.c.

Del


presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con
me sottoscrive.

Consta

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia
fiducia e di mio pugno completato per pagine due e della
terza sin qui. _____

Olivier Yves-Marie de Poulpiquet de Bressanval

Trasunto al Tribunale di Milano



Handwritten signature or initials.

Progetto di Fusione per Incorporazione
di Asset Management NPL S.r.l. in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ("Pirelli RE" ovvero "Società Incorporante") ed il Consiglio di Amministrazione di Asset Management NPL S.r.l. ("AM NPL" ovvero "Società Incorporanda") hanno redatto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-terzo comma cod.civ., il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di AM NPL in Pirelli RE (la "Fusione").

Trattasi, in particolare, di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede il capitale sociale della prima, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505, primo comma, cod.civ. In applicazione di quanto ivi previsto, non è richiesta la redazione della relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies cod.civ. né la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies cod.civ. ed all'art. 70 del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), semplicemente facoltativa.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis cod.civ.

Quanto alla Società Incorporante, si precisa inoltre che, in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale della medesima, è previsto che la Fusione sia decisa dall'organo amministrativo, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 2505, secondo comma, cod.civ.. Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, cod.civ., i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso chiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà decisa invece, quanto alla Società Incorporanda, dalla relativa assemblea dei soci, in conformità alle previsioni di cui all'art. 2502 cod.civ..

* * * * *


1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

a) Società Incorporante:

Pirelli & C. Real Estate S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 10, capitale sociale di euro 21.298.616,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano 02473170153, R.E.A. di Milano numero 589396;

b) Società Incorporanda:

Asset Management NPL S.r.l., con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 6, capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle



[Handwritten signature]

Diego Amato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

imprese di Milano 97390760151, R.E.A. di Milano numero 1761509. La Società Incorporanda è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Incorporante ai sensi degli articoli 2497 e ss, cod.civ..

2) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.

Lo statuto sociale della Società Incorporante non subirà modificazioni per effetto della Fusione.

Si segnala tuttavia che l'assemblea dei soci di Pirelli RE sarà chiamata, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 - e dunque anteriormente alla decisione sulla Fusione da parte dei competenti organi sociali di Pirelli RE e di AM NPL ai sensi degli articoli 2505 cod.civ. e 2502 cod.civ. - ad esprimersi in merito a talune proposte di modifica dello statuto sociale vigente dirette a consentirne l'adeguamento alle nuove previsioni introdotte dalla legge n. 262/2005 (c.d. "Legge sul Risparmio"), come successivamente modificata dal d.lgs. n. 303/2006. Lo statuto sociale vigente e lo statuto sociale nella formulazione che potrebbe risultare ad esito della menzionata approvazione assembleare, con espressa evidenza delle modifiche proposte, sono allegati al Progetto di Fusione *sub* (A).

3) RAPPORTO DI CAMBIO.

Dal momento che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio a ponderazione del patrimonio delle società partecipanti alla Fusione. Non è, del pari, previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della Fusione:

- la quota detenuta dall'unico socio Pirelli RE in AM NPL sarà annullata;
- Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

5) DATA DALLA QUALE DETTE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI.

Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

6) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 30 settembre 2007.

negli atti

Gli effetti fiscali ai sensi dell'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si produrranno dal 30 settembre 2007.

7) TRATTAMENTO PREFERENZIALE RISERVATO A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI OVVERO POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE.

Non esistono particolari categorie di soci, nè possessori di titoli diversi dalle azioni.

La Fusione non comporterà modificazioni dei diritti spettanti ai titolari di *stock options* della Società Incorporante.



Cella

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

* * * * *

Sono fatte salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti anche numerici del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'ufficio del registro delle imprese ovvero da autorità pubbliche in sede di controlli di legge, ovvero apportate dall'organo amministrativo (o dalla assemblea dei soci ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2505 cod.civ. ed all'art. 2502 cod.civ.) della Società Incorporante e dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda che adottano la decisione in ordine alla Fusione oggetto del presente Progetto, che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 2502 cod. civ..

Diego Amadei

Milano, 9 marzo 2007

Per la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

[Signature]

Per la società Asset Management NPL S.r.l.

[Signature]

Luca Antonio Garbano

Allegato:

A) Statuto della società incorporante Pirelli & C. Real Estate S.p.A.

[Signatures]

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A.
- STATUTO SOCIALE -

FESTO STATUTO SOCIALE VIGENTE	FESTO STATUTO SOCIALE PROPOSTO
(COMBINARIATO AD ESTRO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE)	(COMEMERRA PROPOSTO ALL'ASSEMBLEA DEL SOCDIPRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.)

DENOMINAZIONE SEDE	DENOMINAZIONE SEDE
DURATA OGGETTO	DURATA OGGETTO

Articolo 1

La società si denomina "Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa.

In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

Articolo 1

La società si denomina "Pirelli & C. Real Estate S.p.A."

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa.

In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

Mey MC R

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 21.258.053,50 (ventunomilioniduecentocinquantottomilacinquantatrévirgolacinquanta) diviso in n. 42.516.107 (quarantaduemilionicinquecentosedicimilacentosette) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria della società ha deliberato in data 2 aprile 2002 di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 2.100.000 (duemilionicentomila) mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 4.200.000 (quattromilioniduecentomila) azioni ordinarie, da nominali 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, godimento regolare, con sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, sesto e ottavo comma, del Codice Civile, azioni da riservare ad amministratori e dipendenti della società e/o di sue controllate al servizio di uno o più piani di stock option, aumento da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 15 milioni, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiloni) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5


Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 21.298.616,00 (ventunomilioniduecentonovantottomila-seicentosedici) diviso in n. 42.597.237

(quarantaduemilionicinquecentonovantasettemiladuecentotrentadue) azioni del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di nominali Euro 15 milioni, con o senza sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 30.000.000 (trentamiloni) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 10 maggio 2004 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 9 maggio 2009 in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni



Luca Antonio Geronzi

Diego Manfredini

Luca Antonio Geronzi

Luca

Luca

ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 15 milioni nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulta aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

Le azioni sono ordinarie e nominative.

La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni da offrire in opzione ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di nominali Euro 15 milioni nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulta aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Articolo 6

Le azioni sono ordinarie e nominative.

La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEA

ASSEMBLEA

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

MG

Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.

Articolo 9

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La società è amministrata da un Consiglio di

Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea per ogni azione posseduta.

Articolo 9

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La società è amministrata da un Consiglio di



Diego Crisafulli
Luca Antonio Garbano

Handwritten signature

Handwritten signature

amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro - e

Amministrazione composto da 5 a 19 membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi

msc Mc P

così via - secondo il numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 13

Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica o da almeno due sindaci

progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 13


Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica.



Diego Ameglio

Luca Antonio Corbano

Luca

Mario

effettivi.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 18

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo

Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato esecutivo, ove nominato - possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo, ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 18

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo

May 11 11

all'assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione delle società di cui Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Articolo 19

Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

all'assemblea.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

Articolo 19


Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di



Diego Cranzafelhi

Emilio Antonio Cerbano

my hi p

h

Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto

Infine il Consiglio può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 20

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 20

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco

my Kc f

supplente.

La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Pirelli & C. Real Estate S.p.A..

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti

supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché - fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti



Diego Crisafulli

Luca Antonio Gobano

MG KC P

nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può

nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di cui alla lettera b) del comma precedente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale

mej Kc P

avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO RIPARTO UTILI

BILANCIO RIPARTO UTILI

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 24

Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Articolo 25

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.



Diego Cr. Anfuso

Luca Antonio Garbano

Luca *Luca*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
NEL MIO STUDIO, LI 19.12.2007



Carlo Marchetti